CAMERA DEI DEPUTATI N. 1404

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FORNALE, CORONA GIACOMO e VILLA

Presentata il 21 maggio 1964

Estensione della razione foraggio ai sottufficiali e militari di truppa a cavallo dell'Arma dei carabinieri

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Com'è noto, in ogni tempo, la legislazione militare ha previsto l'attribuzione della razione foraggio agli ufficiali dei reparti a cavallo. Attualmente, ai sensi del decreto interministeriale 22 settembre 1947, le razioni foraggio possono essere concesse, nel numero massimo di 150:

agli ufficiali generali;

agli ufficiali superiori o inferiori dell'Arma dei carabinieri che inquadrano reparti montati;

agli ufficiali superiori o inferiori delle varie armi che abbiano particolari attitudini ippiche.

L'anzidetto decreto interministeriale trova fondamento nel regio decreto legge 23 dicembre 1920, n. 1894 convertito nella legge 6 luglio 1922, n. 964, e nel regio decreto legge 2 novembre 1919, n. 2079, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, dai quali risulta che il particolare beneficio spetta esclusivamente agli ufficiali in quanto all'epoca non era previsto che il rimanente personale militare potesse detenere cavalli di proprietà od ottenere cavalli di agevolezza da montare in servizio.

A seguito della trasformazione avvenuta nell'Esercito dopo l'ultimo conflitto, i superstiti reparti a cavallo sono divenuti centri di attività ippica agonistica nella quale si vanno distinguendo numerosi sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri che si sono affermati in varie competizioni a carattere nazionale e internazionale.

Al fine di incrementare e diffondere maggiormente tale tradizionale disciplina sportiva fra gli appartenenti alle Forze armate, sembra opportuno estendere il beneficio della razione foraggio anche ai sottufficiali e militari di truppa che abbiano particolari attitudini ippiche.

A tale scopo è stata predisposta l'unita proposta di legge il cui limitato onere può trovare capienza negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai sottufficiali e militari di truppa a cavallo dell'Arma dei carabinieri che abbiano particolari attitudini ippiche può essere at-

tribuita la razione foraggio alle condizioni e con le modalità previste per gli ufficiali.

Il numero delle razioni foraggio che possono essere concesse ai sottufficiali e militari di truppa di cui al comma precedente è stabilito con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 2.

All'onere derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con i normali stanziamenti iscritti sul capitolo n. 233 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963-64 del Ministero della difesa.